

# **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

## **PRINCIPI GENERALI (a memoria storica)**

### **Art. 1**

Il presente regolamento ha una visione della scuola, intesa non solo come strumento di maturazione culturale del cittadino ma anche di maturazione democratica. Pertanto la scuola stessa sarà aperta alle istanze, agli apporti di tutte le sue componenti e della comunità in cui essa opera.

### **Art. 2**

Tutte le componenti della scuola hanno il diritto – dovere di partecipare, con il loro contributo alla vita democratica della scuola, alle decisioni che la riguardano, alle assemblee e agli Organi Collegiali di cui fanno parte, accettando altresì ogni decisione democraticamente espressa.

### **Art. 3**

La scuola è una struttura sociale, è quindi bene della collettività: e come tale, deve essere usata e rispettata. Tutti coloro che ne fanno parte, oltre a quelle specifiche, la responsabilità morale per il buon funzionamento delle sue attrezzature, per il decoro delle strutture e per il buon nome della scuola stessa. Le sue attrezzature, previa richiesta al Consiglio d'Istituto e compatibilmente con il buon nome della scuola stessa ed i limiti imposti dalle disposizioni vigenti, possono essere disponibili ai fini sociali della collettività.

### **Art. 4**

Il diritto di ognuno e di ogni singola componente saranno tenuti nel massimo conto e rispetto; ove ciò non avvenisse, gli Organi Collegiali hanno il dovere di intervenire con i mezzi che ad ognuno di essi la Legge conferisce.

### **Art. 5**

Gli Organi Collegiali di questo Istituto, tenuto conto dello spirito della Costituzione repubblicana e della natura democratica che permea la popolazione di Sarzana e della vallata, si impegnano affinché questi valori scolpiti dai sacrifici dei concittadini nella guerra di liberazione vengano gelosamente custoditi e tramandati alle future generazioni.

## **REGOLAMENTO**

### **Art. 1**

#### **VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 Novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante – studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza ed alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze ed all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

### **Art. 2**

#### **DIRITTI**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà fra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sulla organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il loro diritto di scelta fra le attività curricolari integrative e fra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza ed alla tutela della loro lingua e cultura ed alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a. Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b. Offerte formative aggiuntive ed integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c. Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
  - d. La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e. La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f. Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

### Art. 3

#### DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'Art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, previste dalle norme vigenti e dall'Istituto. In particolare, gli alunni sono tenuti a conoscere il Piano di evacuazione della scuola in caso di incendio, terremoto ed altre calamità naturali e ad applicarlo con serietà e scrupolosità, sia in caso di esercitazione che in caso di reale necessità.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### ART. 4

#### ORGANI COLLEGIALI

1. Le funzioni degli organi collegiali a livello di Istituto (Consiglio d'Istituto, Consiglio di classe, Collegio dei Docenti, Comitato per la Valutazione del servizio degli Insegnanti) sono quelle indicate dagli artt. 5, 7, 8 del D. Leg. N. 297. Il loro coordinamento è reso necessario al fine di evitare la frammentazione della vita scolastica ed eventuali contrapposizioni interne, nel rispetto del principio della collegialità. Più concretamente il Consiglio d'Istituto si impegna ad incontrarsi con i Consigli di classe complessivamente o con le loro singole componenti o con il Collegio dei Docenti. Pertanto il Consiglio d'Istituto prenderà in considerazione le istanze che di volta in volta emergeranno all'interno dei vari organi collegiali. Al fine di cointeressare tutti i suoi membri ad una gestione democratica della Scuola, il Consiglio d'Istituto può costituire nel proprio seno apposite commissioni di lavoro su specifici problemi, le quali, previa indicazione del Consiglio, possono sentire esperti della materia.
2. Le attribuzioni del Consiglio d'Istituto sono fissate dall'art. 10 del D. Leg. N. 297/94. L'organo è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere convocato obbligatoriamente quando ne facciano specifica richiesta 5 membri o la Giunta, o il Collegio dei Docenti, o un Consiglio di classe, o il Comitato studentesco, o l'Assemblea degli alunni, o l'Assemblea del personale ATA, o il Dirigente Scolastico, o il Comitato dei genitori o l'Assemblea degli stessi. La richiesta di convocazione deve indicare la data, l'ora e l'ordine del giorno chiaramente specificato. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare altre richieste o per altre esigenze. La convocazione non può comunque essere dilazionata per più di 8 giorni oltre la data indicata nella richiesta. Il Presidente provvede alla convocazione entro 2 giorni dalla data della proposta, tramite ufficio di segreteria, con lettera diretta ai singoli membri, da inviare almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno e l'ora della convocazione. In casi d'urgenza il tutto può essere fatto telefonicamente, non rispettando il termine dei 5 giorni sopra espresso. Il Consiglio d'Istituto può deliberare un calendario delle riunioni per un determinato periodo. In tal caso la convocazione delle sedute indicate dal calendario è effettuata solo mediante affissione all'albo. Il Presidente dà inizio alla apertura del Consiglio quando è presente la maggioranza dei membri in carica. Possono partecipare alla seduta a titolo consultivo gli specialisti di cui al 5° comma dell'articolo 8 del D. Leg. N° 297/94; in particolare, per quanto riguarda l'accertamento del titolo di elettore, si ritiene sufficiente la dichiarazione verbale di un membro del Consiglio di Istituto. Alle sedute non è ammesso il pubblico, quando siano in discussione argomenti concernenti persone (art. 42 – ultimo comma – D. Leg. n° 297/94). In caso di impedimento o assenza del Presidente fa le veci il Vicepresidente, in mancanza di questo ultimo il Consigliere più anziano fra i rappresentanti dei genitori. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati nell'apposito Albo della Scuola, dove rimangono affissi per 10 giorni. Va indicata in calce la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Si osservano inoltre le attuali disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi ed in materia di privacy. I membri del Consiglio possono indirizzare al Presidente, per iscritto, eventuali proposte di rettifica del verbale. Il verbale con le eventuali rettifiche è sottoposto alla approvazione del Consiglio nella seduta successiva.
3. La relazione annuale del Consiglio di Istituto al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale prevista dall'articolo 9 - comma 11 - del D. Leg. N° 297/94 è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovo dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio. La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.
4. Le attribuzioni della Giunta Esecutiva sono di natura istruttoria ed esecutoria delle deliberazioni del Consiglio. La Giunta è convocata dal suo Presidente nei modi da lui ritenuti più opportuni per assicurare la tempestività delle riunioni, anche in ordine a prevedibili urgenze di intervento.
5. I Consigli di Classe, la cui costituzione e le cui finalità sono fissate dal D. Leg. N° 297/94, sono convocati di norma almeno una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente, oppure sono convocati dal Preside in seduta straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio stesso. Si raccomanda di

tenere almeno una volta nel corso del primo quadrimestre un incontro di tutti gli alunni, genitori e docenti di ogni classe. Le riunioni dei Consigli di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti e devono essere altresì coordinate con quelle di altri organi collegiali.

6. Le modalità di riunione del Collegio dei Docenti sono fissate dall'articolo 7 del D. Leg. N° 297/94. Il Consiglio d'Istituto, nell'ambito dei suoi specifici compiti, può proporre la convocazione di detto Collegio.

## **ART. 5**

### **ASSEMBLEE E DIRITTO DI ASSOCIAZIONE**

In base all'articolo 12 del D. Leg. N° 297/94, gli studenti ed i genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile e degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe, di corso e di Istituto.

#### **Assemblee di classe**

E' consentita un'assemblea di classe al mese, nel limite di due ore, da tenersi in giorni diversi della settimana.

L'assemblea di classe deve essere richiesta dai rappresentanti di classe sottoponendo, entro il giorno precedente, la proposta con relativo ordine del giorno al docente in orario che la controfirmerà per accettazione. Il docente può rifiutare lo svolgimento dell'assemblea nella sua ora in caso di impegni programmati ritenuti irrinunciabili.

Durante lo svolgimento dell'assemblea di classe gli studenti possono richiedere al docente in orario di restare fuori dall'aula, fermo restando la possibilità di intervento del docente stesso in caso di acclamata confusione o degenerazione dell'assemblea.

Al termine dell'assemblea, il modulo di richiesta, corredato da un eventuale verbale dello svolgimento, verrà consegnato in vicepresidenza per la registrazione.

#### **Assemblee d'istituto**

In preparazione delle assemblee d'istituto è consentita una riunione del Comitato studentesco.

La richiesta di assemblea d'istituto è presentata dal Comitato studentesco a maggioranza, e la domanda relativa, indirizzata al Dirigente scolastico deve contenere:

- a) nome del presidente o di eventuale sostituto e del segretario: Il presidente deve garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti
- b) le firme di almeno 10 rappresentanti del Comitato stesso
- c) il giorno e la data di convocazione
- d) l'ordine del giorno.

Per ragioni organizzative, la domanda di assemblea d'istituto dovrà pervenire almeno sei giorni prima dello svolgimento della medesima.

Gli studenti firmatari si impegnano a contribuire per la buona riuscita dell'assemblea anche attuando un servizio d'ordine, comunicandone i nominativi al Dirigente scolastico.

Il Presidente, per le assemblee che comprendono anche i minuti dell'intervallo, ha facoltà di concederlo quando lo ritenga opportuno.

Il Dirigente scolastico o i suoi delegati hanno poteri d'intervento nel caso di violazioni del presente regolamento o in caso di costatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

I docenti sono tenuti a garantire la vigilanza secondo il loro orario di servizio. Il loro impegno sarà formalizzato dal Dirigente scolastico nella circolare concessiva dell'assemblea stessa che ne indicherà le modalità di svolgimento.

Altre assemblee mensili o del Comitato Studentesco possono svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

In base all'articolo 13 – comma 6 – del D. Leg n° 297/94 alle assemblee d'Istituto svolte durante le ore di lezione ed in numero superiore a 4, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto, al quale la proposta deve essere presentata con un anticipo di almeno 10 giorni, con indicazioni precise sui partecipanti esterni alla scuola.

Le assemblee non possono avere luogo negli ultimi 30 giorni di lezione, in base al calendario scolastico stabilito di anno in anno dal Ministero.

#### **Assemblee dei genitori**

1. Le assemblee dei genitori sono regolate dall'articolo 15 del D. Leg. N° 297/94. Le assemblee possono essere di classe, di corso e d'Istituto. E' consentito un Comitato dei genitori. Le assemblee dei genitori che si svolgono nell'Istituto dovranno essere autorizzate dal dirigente Scolastico. Per convocare i genitori in assemblea, il Comitato potrà avvalersi della collaborazione della Segreteria d'Istituto.

2. E' garantito agli studenti il diritto di associazione all'interno della scuola. Le associazioni, che possono avere solo fini culturali, ricreativi o sportivi, si possono costituire spontaneamente, dietro presentazione al Dirigente Scolastico di domanda, con l'indicazione di tutti i nominativi dei costituenti, e dopo l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto. Le associazioni, che non devono avere scopo di lucro, sono sottoposte a tutti i vincoli delle vigenti disposizioni legislative.

3. Gli studenti, singoli o associati, hanno diritto a svolgere iniziative all'interno della scuola e ad utilizzare i locali, oltre l'orario delle lezioni. L'autorizzazione allo svolgimento delle iniziative ed all'utilizzo dei locali è concessa dal dirigente Scolastico, su domanda dell'interessato o degli interessati. L'eventuale partecipazione di esterni dovrà essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto, al quale dovrà essere presentata specifica richiesta almeno 10 giorni prima. La concessione dei locali per lo svolgimento delle iniziative di cui sopra è subordinata alla disponibilità di personale per l'apertura, la sorveglianza e la chiusura dell'edificio, e di risorse economiche, da parte dell'ente proprietario, per il pagamento delle relative spese di energia elettrica, riscaldamento, ecc.
4. La scuola favorisce la continuità di legame con gli ex studenti e con le loro associazioni, per il cui riconoscimento valgono le stesse disposizioni inerenti le associazioni degli studenti. Ex studenti possono anche prendere parte attiva alle iniziative di accoglienza che annualmente vengono svolte a favore dei neo-iscritti.

## **ARTICOLO 6**

### **DISCIPLINA**

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri indicati nell'articolo 3, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
2. Per mancata osservanza delle norme di cui al comma 1 dell'articolo 3, quali ritardi sistematici, mancate giustificazioni delle assenze, mancato assolvimento degli impegni scolastici, comportamento in classe che impedisce il regolare svolgimento delle lezioni, è previsto il richiamo scritto sul registro da parte dell'insegnante che rileva l'infrazione; dopo il secondo richiamo scritto, verrà convocata la famiglia da parte del coordinatore. In casi di ulteriori mancanze ai suddetti doveri, il coordinatore informerà il Dirigente Scolastico che, valutati i tipi di mancanze, potrà convocare il Consiglio di Classe per i provvedimenti da adottare.
3. Per mancanze di cui ai punti 2,3 e 4 dell'articolo 3 e proporzionalmente alla gravità delle stesse, il Consiglio di Classe può sospendere i responsabili da 1 a 15 giorni.
4. Per mancanze relative al punto 5 dell'articolo 3, qualora non venissero individuati i responsabili del fatto, il peso del risarcimento dovrà essere sostenuto dal gruppo di classe, o da gruppi di alunni individuati quali responsabili. Il risarcimento potrà avvenire in varie forme.
5. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
6. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
8. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale viene sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. La natura e la durata di tali attività sono stabilite dal Consiglio di classe, su proposta del dirigente Scolastico.
9. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
10. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni.
11. Nei periodi di allontanamento, si instaurerà per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
12. L'allontanamento dello studente può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 11.
13. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
14. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
15. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di sanzioni disciplinari, si fa riferimento al D. Leg. N° 297/94.

## **ART. 7**

### **RICORSI**

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui ai commi 1,2,3, e 4 dell'articolo 3, esclusa la sospensione dalle lezioni, è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno della scuola.
2. L'Organo di garanzia è formato da: a) due alunni del triennio (un maschio ed una femmina) eletti annualmente dall'assemblea dei rappresentanti di classe; b) quattro docenti eletti annualmente dal Collegio dei docenti; c) un non docente eletto annualmente dall'assemblea dei non docenti.
3. Non possono far parte dell'organo di garanzia i Collaboratori del Dirigente Scolastico ed i membri della Giunta Esecutiva.
4. L'Organo di garanzia si riunisce entro 3 giorni e decide entro 8 dal ricevimento del ricorso.
5. La riunione è valida solo se sono presenti almeno 4 componenti dell'Organo di Garanzia.
6. L'Organo di Garanzia decide dopo aver ascoltato le parti; le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (metà più uno), non è possibile astenersi ed a parità di voto si intende accolto il ricorso.
7. L'Organo di garanzia, una volta nominato, sceglie al suo interno, fra la componente docenti, un Presidente ed un Segretario.
8. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
9. Il Provveditore agli Studi in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione viene assunta previo parere vincolante dell'Organo di garanzia di cui all'articolo 5 – comma 4 – del D.P.R. 24.06.1998 n° 249.
10. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di ricorsi, si fa riferimento al più volte citato D.Leg. n° 297/94.

## **ART. 8**

### **REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA**

1. Il patrimonio librario è proprietà comune e come tale va considerato e rispettato.
2. La biblioteca è gestita da due bibliotecari insegnanti e da due collaboratori insegnanti, nominati ogni anno nella prima assemblea del Collegio dei docenti, su proposta del Collegio stesso.
3. La biblioteca è aperta per il prestito e per brevi consultazioni, secondo l'orario stabilito annualmente, fra il 20 ottobre ed il 15 maggio; per gli esaminandi, essa rimane aperta fino al giorno delle prove orali.
4. I membri interni della commissione degli esami di stato cureranno che tutti i libri in prestito agli esaminandi rientrino entro il mese di Luglio.
5. I prestiti a domicilio e le sostituzioni verranno segnati sullo apposito registro, dietro firma del richiedente. Il prestito a domicilio ha la durata di 15 giorni; trascorso tale periodo, dovrà essere rinnovato, limitatamente a quelle opere che, nel frattempo, non siano state richieste da altri lettori.
6. I libri di consultazione continua (dizionari, enciclopedie, ultimi numeri delle riviste) non possono essere dati in prestito domiciliare. Il numero massimo dei libri concessi contemporaneamente in prestito è di 3.
7. Per la sola consultazione di testi tecnici, la biblioteca è aperta a tutti.

## **ART. 9**

### **REGOLAMENTO DEI LABORATORI**

L'accesso ai laboratori ed alle macchine è regolato dalle norme proposte dai docenti responsabili nominati dal Collegio dei Docenti, presentate all'approvazione del Consiglio d'Istituto e pubblicate e diffuse all'inizio dell'anno scolastico. La cura e la conservazione di tutti gli strumenti sono affidati agli insegnanti che se ne servono.

## **ART. 10**

### **INIZIATIVE CULTURALI**

L'attività culturale della scuola sarà rivolta alla promozione di continui contatti fra la scuola e società. Il Consiglio d'Istituto s'impegna ad aderire a tutte le iniziative che possono costituire un contributo alla soluzione dei problemi della scuola e della società a mezzo gite, visite aziendali ed a musei, partecipazione a conferenze o spettacoli.

Per questi ultimi, in particolare, il Consiglio d'Istituto prenderà in esame la partecipazione o meno, se l'invito perverrà almeno 15 giorni prima dello spettacolo, che si deve svolgere non oltre il 30 aprile.

## **ART. 11**

### **VISITE D'ISTRUZIONE**

1. Le visite ed i viaggi d'istruzione, da svolgersi entro il 30 aprile di ogni anno scolastico, sono regolate come segue:
  - a) Le proposte sono approvate dai singoli Consigli di Classe e rielaborate dall'apposita Commissione del Collegio Docenti.
  - b) Le richieste definitive per le gite, visite o viaggi d'istruzione primaverili, debbono pervenire perentoriamente entro il 15 febbraio e contenere, oltre a quanto previsto al comma a), il giorno o giorni in cui si propone di effettuare la visita, con il programma più dettagliato possibile, il preventivo di spesa ed i mezzi di trasporto, il numero dei partecipanti ed il relativo elenco, l'insegnante disponibile ad assolvere l'incarico di organizzatore e capo gita, nonché altri eventuali accompagnatori, in numero uno ogni per ogni 15 alunni o frazione, finale, compreso il capo-gita.
  - c) Possono essere effettuate visite d'istruzione anche fra il 31 ottobre ed il 31 dicembre, purché relativamente motivate ed approvate dai competenti organi collegiali. Ogni visita non può avere di norma durata superiore a un giorno per le classi del biennio, a due giorni per le classi terze e quarte, a sei giorni per le classi quinte (\*).
  - d) Ai limiti di durata delle visite d'istruzione delle classi, escluse le quinte, il Consiglio d'Istituto può derogare, tenuto conto dell'importanza delle visite, considerati i vantaggi che ne possono derivare dal punto di vista logistico e soprattutto didattico - culturale. La deroga non deve essere superiore ad un giorno aggiuntivo.
  - e) La partecipazione per essere autorizzata, deve essere a classi complete o, quanto meno, devono aderire i due terzi degli alunni di ogni classe. Sono fatte salve eventuali deroghe, da parte del Consiglio d'Istituto, quando si tratti di gite finalizzate ad attività sportive, a visite alle Borse Valori, stabilimenti, ecc. o ad iniziative di valenza didattica intrinseca e consistente.
  - f) L'insegnante organizzatore proporrà al Consiglio d'Istituto il preventivo di spesa quanto più possibile accurato. La spesa non dovrà mai essere eccessiva e comunque sempre compatibile con le possibilità economiche medie delle famiglie degli alunni. Per venire incontro ai meno abbienti, saranno ad essi destinate le eventuali gratuità offerte dalle agenzie, dando la precedenza agli alunni più meritevoli.
  - g) Per gli alunni minorenni, la partecipazione è subordinata alla autorizzazione scritta da consegnare al capo - gita dell'esercente la patria potestà.
  - h) Al rientro il capo-gita farà pervenire al dirigente Scolastico una relazione sullo svolgimento della visita, indispensabile sia dal punto di vista didattico che amministrativo.
  - i) Ai docenti accompagnatori spetta il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa.
  - j) L'organizzatore all'atto della presentazione della domanda dichiara di aver ricevuto le attestazioni dei versamenti sul conto corrente postale dell'Istituto, da parte degli alunni che desiderano partecipare alla visita, di un acconto pari ai due terzi del preventivo di spesa; il saldo dovrà essere versato dagli alunni, con le stesse modalità, almeno 15 giorni prima della data prevista per la partenza.

\* La delibera n. 35 del 04/12/2003 il Consiglio d'Istituto ha modificato il presente regolamento all'art. 11 punto c portando il numero dei giorni per le visite d'istruzione rispettivamente n. 2 giorni per le classi del biennio; n. 4 giorni per le classi terze e quarte; n. 6 giorni per le classi quinte. Inoltre sarà possibile utilizzare anche un giorno di festività nelle classi prime per ampliare il numero dei giorni a disposizione. E' stata approvata, infine, la possibilità di mete estere per le classi terze, quarte e quinte.

## ART. 12

### VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Gli studenti entrano nella scuola dopo il suono della prima campanella nei dieci (cinque) minuti che precedono l'inizio delle lezioni (suono della seconda campanella). L'insegnante della prima ora deve pertanto essere in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni degli alunni (CCNL) e deve assicurare la vigilanza per questo arco di tempo.

I collaboratori scolastici collaborano con i docenti, vigilano sulla porta d'ingresso e ai piani, garantiscono la vigilanza negli spostamenti degli alunni in tutti gli spazi della scuola.

La vigilanza per l'intera giornata scolastica va esercitata in ogni momento della permanenza a scuola degli alunni e i docenti e i collaboratori scolastici hanno precisi doveri. Se il docente deve allontanarsi dalla classe per motivi personali o di servizio, gli alunni devono essere vigilati da un altro docente o da un collaboratore scolastico.

Nel cambio di lezione, il docente che termina la sua attività deve vigilare gli alunni sino all'arrivo del collega che lo sostituisce.

Gli alunni devono essere vigilati ai servizi igienici dai collaboratori scolastici. La vigilanza degli alunni ha la priorità rispetto ad altri servizi. Nel caso in cui non ci siano collaboratori disponibili perché impegnati in altre attività o per carenza del personale, gli alunni accederanno ai servizi igienici più vicini alla classe, rimanendo fuori dall'aula uno alla volta, solo il tempo strettamente necessario.

La vigilanza deve essere esercitata con particolare attenzione nei momenti in cui è maggiore il grado di probabilità che possano verificarsi incidenti (ricreazione, interscuola, ingresso e uscita dai locali scolastici)

La responsabilità sulla vigilanza è condivisa da tutti i docenti di classe presenti a scuola in quel momento.

Gli alunni possono essere affidati a docenti diversi dalla classe per le attività previste dai progetti di arricchimento formativo. In questo caso la responsabilità ricade sul docente a cui sono affidati gli alunni.

## Art 13

### ORARIO DELLE LEZIONI

1. Gli alunni al suono della seconda campanella devono essere tutti presenti in aula. Gli insegnanti della prima ora fanno l'appello e provvedono a giustificare le assenze annotandole sul registro di classe.

1. Ogni alunno sarà munito di un libretto personale che serve per ogni rapporto fra scuola e studente e fra scuola e famiglia. Il libretto, se lo studente è minorenne, viene consegnato al genitore, che vi apporrà la sua firma, al momento dell'iscrizione; se lo studente è maggiorenne, gli verrà consegnato il libretto, con sopra la stampigliatura ben visibile "MAGGIORENNE" e la data della maggiore età.

2. E' obbligatorio per ogni studente giustificare le assenze. Lo studente che dimentichi la giustificazione e che non sia recidivo, può essere ammesso alle lezioni con l'obbligo di presentare la giustificazione il giorno scolastico successivo. In ogni caso contrario, lo studente non sarà riammesso alle lezioni sino a quando non presenterà la giustificazione. L'insegnante annoterà sul registro di classe, in corrispondenza del giorno successivo, che l'alunno non potrà essere più ammesso se ancora privo di giustificazione. In questa eventualità l'insegnante della prima ora del giorno successivo non accetterà l'alunno in classe e lo invierà dal dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti.

3. Qualunque sia il motivo dell'assenza, dopo cinque giorni consecutivi, compresi anche i festivi, lo studente ha l'obbligo di allegare un certificato medico, dal quale risulti la sua idoneità fisica a riprendere le lezioni.

4. Gli studenti ritardatari non possono interrompere le lezioni e saranno ammessi all'inizio della seconda ora, solo se il loro ritardo è giustificato e non abituale.

5. I permessi di entrata e uscita fuori orario sono ammessi in casi strettamente indispensabili dietro richiesta scritta e sono rilasciati dalla Dirigenza, alla quale saranno presentati prima delle ore dieci. L'uscita fuori orario di un minore è consentita solo con la presenza di un genitore o di un suo delegato, la delega dovrà essere fatta per iscritto.

6. Durante le ore di lezione non è consentita l'uscita degli studenti tranne che per ragioni didattiche; per casi urgenti e imprevisti che sarà previsto di volta in volta dal dirigente. Ugualmente non è ammessa l'entrata di persone estranee alla scuola. Il rispetto di questa norma è affidato alle persone incaricate alla vigilanza.

## ART. 14

### INFORTUNI A SCUOLA

Gli infortuni sono purtroppo eventi ad alto rischio di probabilità nella scuola sia per il personale in servizio che per gli alunni.

Ciò premesso, è necessario sapere come comportarsi al verificarsi di un evento lesivo per evitare che nell'immediato prevalgano atteggiamenti psicologici dettati dalla paura e dalla confusione rispetto, invece, alla capacità di mettere in atto tutte le risorse già preorganizzate e individuate razionalmente all'atto.

La prima cosa da fare è prestare il primo soccorso all'infortunato attivando immediatamente gli incaricati di tale servizio per individuare la gravità o meno del caso (i loro nomi sono affissi presso l'albo della sicurezza)

Se ritenuto necessario si deve richiedere l'intervento di un medico o del pronto soccorso del presidio ospedaliero. Se l'infortunato è un minore è necessario ed opportuno preavvisare la famiglia.

Esaurita la fase dell'immediato soccorso è indispensabile avviare la procedura amministrativa di denuncia e tutela dei vari soggetti interessati all'infortunio.

Il docente in servizio deve redigere nel più breve tempo possibile una dettagliata relazione al dirigente scolastico; tale relazione deve essere sottoscritta dal personale presente al fatto.

Nella relazione devono essere riportate, oltre alla denominazione della scuola, le generalità complete dell'infortunato, il giorno, l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze che lo hanno provocato anche in rapporto a deficienze strutturali ed organizzative, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, dell'incidente, i soccorsi prestati e tutti quegli elementi che permettano poi di valutare l'esistenza di responsabilità, cognome, nome indirizzo di eventuali testimoni.

Alla relazione va allegata, se già in possesso, la prima certificazione medica ospedaliera. Sarà compito del dirigente scolastico procedere alla denuncia obbligatoria all'INAIL, se trattasi di infortunio occorso a docenti e alunni, delle scuole che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro, nonché i preparatori e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni.

La denuncia all'INAIL, territorialmente competente, va fatta per gli infortuni pronosticati superiori a tre giorni, compreso quello dell'infortunio, su apposito modulo predisposto dall'ente, corredata dal certificato medico ed inviata a mezzo posta o consegnata a mano agli uffici INAIL ed anche rimessa via telefax.

Il Direttore dei servizi amministrativi opererà per consentire al dirigente scolastico di provvedere entro lo stesso termine a presentare la denuncia al Commissariato di P.S.

In tutti gli altri casi in cui l'infortunio degli alunni non rientra nella competenza dell'INAIL, si dovrà procedere alla denuncia alla Società Assicuratrice sulla base della convenzione attualmente in vigore.

Ogni infortunio sul lavoro viene annotato su un apposito registro tenuto a cura del dirigente scolastico nella sua qualità di datore di lavoro presso l'ufficio di segreteria.

Recenti pronunciamenti della magistratura hanno stabilito che incidenti nel tragitto casa scuola (i così detti infortuni "in itinere") sono da considerare infortuni sul lavoro.

Considerata la delicatezza e la complessità della materia, è necessario attenersi alle indicazioni, per attivare tutte le garanzie e i diritti previsti dalla normativa.

#### **Art. 15**

### **PERSONALE ATA**

Il personale ATA collabora responsabilmente al buon andamento dell'Istituto ed è impegnato al rispetto dell'orario e delle incombenze di servizio. Il compito di coordinare il personale ATA spetta al Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi.

#### **ART. 16**

### **DIVIETO DI FUMARE**

All'interno dell'Istituto, nelle aule, nei laboratori, nelle biblioteche, nelle palestre, negli atri, nei servizi igienici, negli uffici e nei corridori è fatto divieto assoluto di fumare.

#### **ART. 17**

### **COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI**

I docenti sono a disposizione per incontri con genitori o studenti un'ora alla settimana, comunicata per iscritto agli interessati. Verranno fissate anche udienze pomeridiane (almeno due volte per anno scolastico), alle quali si potrà accedere dietro richiesta.

Il Dirigente Scolastico ed i docenti possono, qualora ne ravvisino la necessità, convocare i genitori in qualsiasi momento.

#### **ART. 18**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia scolastica.

#### **ART. 19**

Il presente regolamento è stato adottato previa consultazione degli studenti e potrà essere modificato solo dopo adeguata consultazione degli stessi.

Del presente regolamento e degli altri documenti fondamentali per la vita dell'Istituto verrà fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.